



COMUNE DI FREGONA

PIANO AMBIENTALE
PARCO GROTTI DEL CAGLIERON
(L.R. 40 del 16/08/1984)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Gruppo di lavoro

arch. Ezio Padovan - coordinamento, urbanistica e aspetti culturali
dott. for. Giampaolo De March - vegetazione, ambiente e paesaggio naturale

Collaboratori

dott. Vladimiro Toniello - geomorfologia, paesaggio antropico e censimento cavità
dott. Bernardino Carpenè - vegetazione di forra
dott. Edoardo Vernier - chiroterteri
dott. for. Marta Villa - fauna
geom. Matteo Facchin - censimento cavità

Sindaco

Laura Buso

Vice Sindaco

Giacomo De Luca

Resp. Servizio Urbanistica

Giacomo De Luca

Ufficio Tecnico

geom. Ennio Da Ros

Segretario Comunale

dott.ssa Gennj Chiesa

SOMMARIO

TITOLO 1.	ASPETTI GENERALI	4
Art. 1.	ISTITUZIONE ED OBIETTIVI DEL PARCO	4
Art. 2.	LOGO DEL PARCO.....	4
Art. 3.	PRIMO SOGGETTO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL PARCO	4
Art. 4.	DEFINIZIONE DEL PIANO AMBIENTALE	4
Art. 5.	ELABORATI DEL PIANO AMBIENTALE	4
Art. 6.	ANALISI SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL PIANO AMBIENTALE	5
TITOLO 2.	ZONIZZAZIONE DEL PARCO	5
CAPO 1	ASPETTI GENERALI	5
Art. 7.	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DEL PARCO	5
Art. 8.	GESTIONE DELLE Z.T.O. DEL PARCO	5
Art. 9.	OSSERVANZA DEI DIVIETI	5
Art. 10.	CONCESSIONE E OSSERVANZA DELLE DEROGHE	5
CAPO 2	REGIME DI RISERVA NATURALE REGIONALE GENERALE	6
Art. 11.	ISTITUZIONE DELLA RISERVA GENERALE.....	6
Art. 12.	DISCIPLINA DELLA RISERVA GENERALE 1 "COSTA DI FREGONA VERSANTE NORD OVEST".....	6
CAPO 3	REGIME DI RISERVA NATURALE REGIONALE SPECIALE.....	7
Art. 13.	ISTITUZIONE DELLE RISERVE SPECIALI.....	7
Art. 14.	DISCIPLINA DELLA RISERVA SPECIALE 2 "COSTA DI FREGONA VERSANTE SUD EST"	7
Art. 15.	DISCIPLINA DELLA RISERVA SPECIALE 3 "VALLE DEL TORRENTE VALLUI".....	8
Art. 16.	DISCIPLINA DELLA RISERVA SPECIALE 4 "CASTELLO DI PIAI"	8
Art. 17.	DISCIPLINA DELLA RISERVA SPECIALE 5 "FORRA DEL CAGLIERON"	9
Art. 18.	DISCIPLINA DELLA RISERVA SPECIALE 6 "CAVE COSTA DI FREGONA".....	10
CAPO 4	REGIME DELLE ALTRE Z.T.O. DEL PARCO E DEGLI AMBITI A GESTIONE PARTICOLARE	11
Art. 19.	ISTITUZIONE DELLE ZONE DI DESTINAZIONE SILVO PASTORALE E AGRICOLA.....	11
Art. 20.	DISCIPLINA DELLE ZONE DI DESTINAZIONE SILVO PASTORALE E AGRICOLA.....	11
Art. 21.	ISTITUZIONE DELLE ZONE DI PENETRAZIONE	11
Art. 22.	DISCIPLINA DELLE ZONE DI PENETRAZIONE	11
Art. 23.	AREE A GESTIONE PARTICOLARE (AGP).....	12
TITOLO 3.	GESTIONE DEL PARCO.....	12
CAPO 1	FIGURE PREPOSTE ALLA GESTIONE DEL PARCO	12
Art. 24.	SOGGETTO DEPUTATO ALLA GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO	12
Art. 25.	GESTIONE MEDIANTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE PARCO	12
Art. 26.	COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	13
Art. 27.	RAPPORTO TRA ENTE GESTORE E PRIVATI PROPRIETARI	13
CAPO 2	ATTUAZIONE DEL P.A.	13
Art. 28.	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO AMBIENTALE.....	13
Art. 29.	GESTIONE DEGLI ASPETTI URBANISTICI.....	14
Art. 30.	GESTIONE DEGLI ASPETTI ARCHEOLOGICI	14
Art. 31.	ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DIDATTICA E TURISTICA	15
Art. 32.	COORDINAMENTO ISTITUZIONALE.....	15

TITOLO 4.	ATTIVITÀ NEL PARCO	15
CAPO 1	ATTIVITÀ EDILIZIE.....	15
SEZ. 1	ATTIVITÀ EDILIZIE - REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUFATTI.....	15
Art. 33.	ATTIVITÀ EDILIZIE CONSENTITE.....	15
Art. 34.	EDIFICI E MANUFATTI STORICI E DI RILEVANZA ARCHITETTONICA.....	15
Art. 35.	ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE - GROTTI	15
Art. 36.	OPERE IDRAULICHE LUNGO I CORSI D'ACQUA.....	16
Art. 37.	PUNTI PANORAMICI, AREE PIC-NIC E DI SOSTA PEDONALE.....	16
Art. 38.	CARTELLONISTICA E SEGNALETICA DEL PARCO.....	16
Art. 39.	RECINZIONI	16
Art. 40.	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE.....	17
SEZ. 2	VIABILITÀ ED ACCESSI AL PARCO	17
Art. 41.	VIABILITÀ PRINCIPALE DEL PARCO	17
Art. 42.	VIABILITÀ MINORE INTERNA AL PARCO	18
Art. 43.	PARCHEGGI	18
Art. 44.	ACCESSI AL PARCO "GATE"	18
Art. 45.	REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI CON VEICOLI A MOTORE E VELOCIPEDI	19
CAPO 2	ATTIVITÀ AGRICOLE, SILVO-PASTORALI E DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA	19
Art. 46.	ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E PASTORALI NEL PARCO	19
Art. 47.	CONFERIMENTO DEL LOGO DEL PARCO PER PRODOTTI DEL TERRITORIO	19
Art. 48.	ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BOSCHIVA NEL PARCO	19
CAPO 3	ATTIVITÀ DI CACCIA E PESCA	20
Art. 49.	ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NEL PARCO.....	20
Art. 50.	ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ALIEUTICA NEL PARCO	20
CAPO 4	ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA.....	20
Art. 51.	REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA	20
Art. 52.	SOSTEGNO ALL' ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA.....	20
TITOLO 5.	TUTELA AMBIENTALE ED ARCHEOLOGICA	20
CAPO 1	TUTELA DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI SPECIE	20
Art. 53.	DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA DEL PARCO	20
Art. 54.	AZIONI DI TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI.....	20
CAPO 2	TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA.....	21
Art. 55.	AZIONI GENERALI DI TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA.....	21
Art. 56.	TUTELA DELLA FAUNA MINORE	21
Art. 57.	TUTELA DELLA FLORA AUTOCTONA E SPONTANEA	21
CAPO 3	ALTRI AMBITI DI TUTELA.....	22
Art. 58.	TUTELA DEL GEOSITO DELLA FORRA DEL CAGLIERON	22
Art. 59.	TUTELA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE	22
TITOLO 6.	NORME FINALI.....	22
Art. 60.	VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL PIANO AMBIENTALE	22
Art. 61.	VARIANTI AL PIANO AMBIENTALE	22
Art. 62.	VIGILANZA E SANZIONI.....	22

Art. 63.	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	22
Art. 64.	ALLEGATI ALLE N.T.A.....	22
	ELENCO ABBREVIAZIONI.....	23

TITOLO 1. ASPETTI GENERALI

Art. 1. ISTITUZIONE ED OBIETTIVI DEL PARCO

Il Parco Grotte del Caglieron (di seguito denominato anche Parco), è istituito dal Comune di Fregona in un'area di speciale interesse naturalistico, paesaggistico e storico culturale, con l'obiettivo di tutelare un ambito territoriale di interesse locale, ai sensi della L.R. 40/1984, art. 27.

Il Parco è localizzato nell'omonimo geosito in Comune di Fregona (TV), già censito come "Area Naturale Minore" dalla Regione del Veneto, e nelle aree limitrofe e territorialmente contigue, individuate dagli strumenti urbanistici.

L'area del Parco è sottoposta a rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione, della fauna; agli obiettivi di tutela si accompagnerà l'attività di divulgazione e ricerca scientifica ed a forme di turismo opportunamente regolate.

Art. 2. LOGO DEL PARCO

Il logo del Parco è riportato in allegato C alle presenti NTA e sarà approvato dall'Ente Gestore con l'adozione del Piano Ambientale.

L'Ente Gestore potrà modificare il logo con proprio provvedimento.

Art. 3. PRIMO SOGGETTO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL PARCO

Al momento dell'istituzione il Comune di Fregona è il soggetto responsabile della gestione del Parco, mediante gli strumenti all'uopo istituiti e definiti dalla presente normativa.

Secondo quanto previsto all'Art. 24, il Parco potrà essere gestito anche da soggetti diversamente definiti, pertanto di seguito il Gestore del Parco sarà genericamente denominato "Ente Gestore".

Art. 4. DEFINIZIONE DEL PIANO AMBIENTALE

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/84 è predisposto un Piano Ambientale (in seguito denominato anche P.A.) con il duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione al Parco e di sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio del Comune di Fregona.

Il P.A. è predisposto con particolare attenzione alla conservazione e valorizzazione delle caratteristiche ambientali, naturalistiche, preistoriche, storiche di archeologia industriale, agricole e paesaggistiche del Parco e coordina le attività di ricerca scientifica e di fruizione turistica.

I contenuti del P.A. corrispondono ad obiettivi ai quali devono uniformarsi le attività della Pubblica Amministrazione, di Enti, associazioni e privati territorialmente coinvolti nell'area del Parco.

Art. 5. ELABORATI DEL PIANO AMBIENTALE

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/1984, il P.A. è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione illustrativa
- 2) Rappresentazioni grafiche
- 3) Norme tecniche di attuazione e allegati
- 4) Programma finanziario di massima e primo programma biennale degli interventi

La Relazione Illustrativa contiene la descrizione del Parco, gli obiettivi ed i criteri di attuazione del P.A..

Gli elaborati grafici del Piano Ambientale sono di seguito elencati:

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

TAV.1.0 Perimetro area del piano ambientale su base C.T.R.

TAV.1.1 Perimetro area del piano ambientale su ortofoto

TAV.1.2 Inquadramento territoriale P.T.R.C.

TAV.1.3 Inquadramento territoriale P.T.C.P.

TAV.1.4 Piano d'area delle Prealpi Vittoriesi ed Alta Marca

TAV.1.5 Inquadramento territoriale P.A.T.

TAV.1.6 Inquadramento territoriale P.I.

TAV.1.7 Inquadramento territoriale P.I. – Carta delle strategie per la valorizzazione del

Parco "Grotte del Caglieron"
TAV.1.8 Censimento delle "Aree Naturali Minori"

ANALISI DEL TERRITORIO

TAV.2.0 Cartografia storica
TAV.2.1 Carta dell'uso del suolo
TAV.2.2 Carta del patrimonio naturalistico - antropico
TAV.2.3 Censimento cavità naturali e artificiali
TAV.2.4 Carta della vegetazione del parco
TAV.2.5 Carta degli habitat
TAV.2.6 Carta delle dinamiche del paesaggio
TAV.2.7 Viabilità, percorsi e reti infrastrutturali

ELABORATI DI PROGETTO

TAV.3.0 Classificazione delle zone di Parco
TAV.3.1 Classificazione delle zone di Parco - ortofoto
TAV.3.2 Sistema degli accessi e di fruizione del Parco
TAV.3.3 Aree a Gestione Particolare (AGP)

INQUADRAMENTO DELLE PROPRIETÀ

TAV.4.0 Inquadramento della proprietà/disponibilità delle aree

Art. 6. ANALISI SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL PIANO AMBIENTALE

In considerazione delle particolari caratteristiche del territorio del Parco, a supporto del P.A. sono stati prodotti anche i seguenti elaborati tecnico-specialistici:

- a) Relazione geologica e allegata cartografia;
- b) Relazione idraulica e allegata cartografia.

TITOLO 2. ZONIZZAZIONE DEL PARCO

CAPO 1 ASPETTI GENERALI

Art. 7. CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DEL PARCO

Al fine di ottimizzare e differenziare gli obiettivi di tutela del territorio, ai sensi della L.R. 40/1984, il Piano Ambientale classifica le aree comprese nel Parco in diversi ambiti a seconda del regime cui vengono sottoposte, istituendo pertanto:

- ZONE DI RISERVA NATURALE REGIONALE GENERALE;
- ZONE DI RISERVA NATURALE REGIONALE SPECIALE;
- ZONE DI DESTINAZIONE SILVO PASTORALE E AGRICOLA;
- ZONE DI PENETRAZIONE.

Le Riserve e le Zone in cui è ripartito il territorio del Parco costituiscono le Zone Territoriali Omogenee del Parco (Z.T.O. del Parco) e sono individuate univocamente nell'elaborato grafico "TAV.3.0 Classificazione delle zone di Parco (scala 1:5.000)".

Art. 8. GESTIONE DELLE Z.T.O. DEL PARCO

Al fine di conseguire gli obiettivi differenziati di tutela e valorizzazione di ciascuna riserva, sia generale che speciale, la loro gestione è possibile secondo le attività assentite o vietate riferite specificamente a ciascuna di esse.

Le zone a destinazione silvo-pastorale ed agricola hanno una gestione non differenziata tra loro secondo le norme riportate agli Art. 19 e Art. 20.

Le zone di penetrazione hanno una gestione non differenziata tra loro secondo le norme riportate agli Art. 21 e Art. 22.

Art. 9. OSSERVANZA DEI DIVIETI

L'Ente Gestore sovrintende al rispetto dei divieti anche mediante l'ausilio delle forze di polizia preposte alla sorveglianza del territorio e al personale proprio, opportunamente formato secondo le norme vigenti.

Art. 10. CONCESSIONE E OSSERVANZA DELLE DEROGHE

Per ciascuna riserva, zona di destinazione silvo-pastorale e agricola e zona di penetrazione,

sono previste delle deroghe ai divieti; tali deroghe sono concesse a seconda delle necessità operative, gestionali e di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio storico culturale proprie di ciascuna riserva.

Le deroghe previste nella disciplina delle Riserve Generali e Speciali e interessanti soggetti diversi dall'Ente Gestore, sono concesse da quest'ultimo.

Le deroghe che interessano aspetti ambientali o di tutela degli obiettivi del Parco, comprese quelle destinate all'Ente Gestore, sono attuabili sempre a seguito del parere positivo e della supervisione del Comitato Tecnico Scientifico.

L'Ente Gestore provvede a sovrintendere anche alla corretta esecuzione delle attività in deroga, anche avvalendosi del Comitato Tecnico Scientifico.

CAPO 2 *REGIME DI RISERVA NATURALE REGIONALE GENERALE*

Art. 11. *ISTITUZIONE DELLA RISERVA GENERALE*

È istituita la Riserva Naturale Regionale Generale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/84 denominata Riserva 1 "Costa di Fregona versante nord-ovest" con l'obiettivo di proteggere gli elementi costitutivi degli habitat circoscritti nella riserva, in particolare degli habitat boscati e rupestri; di mantenere superfici ad evoluzione naturale prive di insediamenti ed attività antropiche e di favorire la presenza e la nidificazione di specie dell'avifauna di particolare interesse.

Art. 12. *DISCIPLINA DELLA RISERVA GENERALE 1 "COSTA DI FREGONA VERSANTE NORD OVEST"*

Nella Riserva 1 "Costa di Fregona versante nord-ovest" è vietato:

- a) L'accesso alle persone, con l'eccezione:
 - del personale di gestione del Parco, di vigilanza, di soccorso e di polizia;
 - dei proprietari e/o gestori di terreni e attività ricadenti nella riserva;
 - del personale addetto alle lavorazioni autorizzate, solo per il periodo della durata delle stesse.
- b) L'accesso con veicoli a motore e velocipedi, con l'eccezione:
 - dei mezzi del personale di gestione del Parco, di vigilanza, di soccorso e di polizia;
 - del personale addetto alle lavorazioni autorizzate, solo per il periodo della durata delle stesse;
 - di altri mezzi autorizzati dall'Ente Gestore (es. per ricerca scientifica).
- c) La trasformazione dello stato dei luoghi, con l'eccezione delle attività necessarie alla realizzazione di opere di sistemazione ambientale e di messa in sicurezza dei versanti (ad es. sistemazione di frane, realizzazione di drenaggi superficiali, disgaggi, opere di sostegno, reti paramassi, ecc.) per le quali devono essere sempre preferite soluzioni dell'ingegneria naturalistica, ove possibili.
- d) La realizzazione di nuovi edifici e strutture, compresi quelli di servizio pubblico (es. elettrodotti) ed anche quelli a carattere provvisorio, di strade e sentieri.
- e) L'attività venatoria.
- f) L'immissione di specie della fauna superiore e inferiore e di specie vegetali eccetto che:
 - per ripopolamento delle popolazioni vegetali o animali autoctoni;
 - per la realizzazione di opere assentite (riducendo al minimo gli effetti negativi).
- g) L'esercizio di attività sportive, di campeggio e l'accensione di fuochi. L'attività di volo libero è vietata a meno di 300 metri dal suolo della riserva.

All'interno della Riserva Generale n. 1 è consentito:

- a) l'esercizio dell'attività boschiva da parte dell'Ente Gestore e/o del Proprietario, solo a seguito dell'approvazione, da parte dell'Ente Regionale competente ed il parere vincolante dell'Ente Gestore, di un Progetto Speciale di Taglio ai sensi della L.R. 52/78 e ss.mm.ii., che specifichi le finalità e gli scopi dell'intervento oltre che le modalità di taglio ed esbosco del materiale legnoso. A tal fine sono ammessi in via esclusiva:
 - tagli di miglioramento boschivo e di riequilibrio ecologico delle superfici boscate;
 - tagli di sgombero del materiale danneggiato a seguito di incendio o calamità naturale;
 - tagli funzionali alla realizzazione delle lavorazioni autorizzate.
- b) L'attività di ricerca scientifica e archeologica.

CAPO 3 REGIME DI RISERVA NATURALE REGIONALE SPECIALE

Art. 13. ISTITUZIONE DELLE RISERVE SPECIALI

Sono istituite le Riserve Naturali Regionali Speciali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 40/84 di seguito elencate:

- a) Riserva 2 "Costa di Fregona versante sud-est" con l'obiettivo della tutela della vegetazione delle aree aperte a prato xerico e relativa facies subigrofila e del mantenimento dell'habitat idoneo per la nidificazione e la caccia per le specie ornitiche di maggiore pregio, quali *Lanius collurio* e *Caprimulgus europaeus*.
- b) Riserva 3 "Valle del torrente Vallui" con l'obiettivo con della tutela della vegetazione di aceri frassineto, del bosco di versante ed in particolare degli individui di faggio e di abete rosso, compresa la rinnovazione delle stesse specie e della tutela della fauna di acqua dolce, soprattutto di quella invertebrata.
- c) Riserva 4 "Castello di Piai" con l'obiettivo della tutela delle aree archeologiche e valorizzazione delle stesse anche mediante la realizzazione di nuove campagne di scavo, della tutela degli aspetti paesaggistici di contorno del contesto archeologico, della tutela della vegetazione di orno ostrieto e delle specie arboree di maggiore pregio, in via subordinata agli aspetti archeologici e della conservazione degli ambiti di espressione delle praterie aride di *Festuco-Brometea* attualmente presenti.
- d) Riserva 5 "Forra del Caglieron" con l'obiettivo della tutela degli aspetti ambientali della forra (aspetti geologici e geomorfologici, vegetazione e fauna), della tutela e valorizzazione delle strutture di origine antropica, come i manufatti e le cave di pietra (le c.d. "grotte"), di favorire la fruizione del sito in sintonia con gli obiettivi di tutela, regolando i flussi e salvaguardando gli aspetti di particolare pregio e rarità e della conservazione e recupero degli ambienti naturali e seminaturali esterni al geosito, mediante attività di manutenzione ed eradicamento della vegetazione alloctona.
- e) Riserva 6 "Cave Costa di Fregona" con l'obiettivo della tutela e valorizzazione delle ex cave di estrazione della pietra, alcune delle quali presentano aspetti di particolare pregio testimoniale ed architettonico del mantenimento dell'integrità ambientale delle aree a prato e ed orno ostrieto, in continuità con quanto presente nella Riserva 2 e compatibilmente con le necessità di valorizzazione di cui al punto precedente e della valorizzazione degli aspetti paesaggistici con deviazione di parte dei flussi turistici dalla forra del Caglieron al crinale della Costa di Fregona

Art. 14. DISCIPLINA DELLA RISERVA SPECIALE 2 "COSTA DI FREGONA VERSANTE SUD EST"

Nella Riserva 2 "Costa di Fregona versante sud-est" è vietato:

- a) L'accesso con veicoli a motore e velocipedi, con l'eccezione:
 - dei mezzi del personale di gestione del Parco, di vigilanza, di soccorso e di polizia;
 - dei proprietari e/o gestori di terreni e attività ricadenti nella riserva;
 - del personale addetto alle lavorazioni autorizzate, solo per il periodo della durata delle stesse;
 - di altri mezzi autorizzati dall'Ente Gestore (es. per ricerca scientifica).
- b) L'attività edilizia e la trasformazione dello stato dei luoghi, con l'eccezione delle attività necessarie a:
 - realizzare opere di sistemazione ambientale e messa in sicurezza dei versanti (ad es. sistemazione di frane, realizzazione di drenaggi superficiali, disgaggi, opere di sostegno ecc.) per le quali devono essere sempre preferite soluzioni dell'ingegneria naturalistica, ove possibili;
 - realizzare, riqualificare, manutentare e adeguare funzionalmente la sentieristica ed i percorsi pedonali e carrabili, privilegiando soluzioni e materiali ecocompatibili;
 - realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle cavità esistenti.
- c) La realizzazione di nuovi edifici e nuove strutture, compresi quelli di servizio pubblico (es. elettrodotti) ed anche quelli a carattere provvisorio.
- d) L'attività venatoria.
- e) L'immissione di specie della fauna superiore e inferiore e di specie vegetali, con l'eccezione nei casi di:
 - ripopolamento delle popolazioni vegetali o animali autoctoni;
 - realizzazione di opere assentite (riducendo al minimo gli effetti negativi).
- f) La distruzione del cotico del prato xerico, salvo autorizzazione dell'Ente Gestore, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.
- g) L'esercizio di attività sportive, di campeggio e l'accensione di fuochi. L'attività di volo libero è vietata a meno di 300 metri dal suolo della riserva.

Nella Riserva 2 "Costa di Fregona versante sud-est" è permesso:

- a) L'accesso alle persone esclusivamente lungo i sentieri esistenti e nelle aree attrezzate. All'esterno di tali ambiti è consentito l'accesso ai proprietari dei fondi, al personale addetto alle lavorazioni autorizzate, solo per il periodo della durata delle stesse, ed al personale di gestione del Parco, di vigilanza, soccorso e di polizia.
- b) L'attività boschiva da parte dell'Ente Gestore e/o del Proprietario, ai sensi della L.R. 52/78 e ss.mm.ii. e la riduzione di superficie boscata, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, previa autorizzazione da rilasciare dall'Ente Regionale competente con le modalità previste dall'art. 15 della L.R. 52/78 e ss.mm.ii..
- c) La manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia con adeguamento funzionale dei manufatti esistenti.
- d) L'attività di ricerca scientifica e archeologica.

Art. 15. DISCIPLINA DELLA RISERVA SPECIALE 3 "VALLE DEL TORRENTE VALLUI"

Nella Riserva 3 "Valle del torrente Vallui" è vietato:

- a) L'accesso con veicoli a motore e velocipedi, con l'eccezione
 - dei mezzi del personale di gestione del Parco, di vigilanza, di soccorso e di polizia;
 - del personale addetto alle lavorazioni autorizzate, solo per il periodo della durata delle stesse;
 - di altri mezzi autorizzati dall'Ente Gestore (es. per ricerca scientifica).
- b) L'attività edilizia e di trasformazione dello stato dei luoghi, con l'eccezione delle attività necessarie a:
 - realizzare opere di sistemazione ambientale e messa in sicurezza dei versanti (ad es. sistemazione di frane, realizzazione di drenaggi superficiali, disgaggi, opere di sostegno ecc.) per le quali devono essere sempre preferite soluzioni dell'ingegneria naturalistica, ove possibili;
 - realizzare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale della sentieristica, della viabilità rurale e dei manufatti esistenti.
- c) La realizzazione di nuovi edifici e strutture, compresi quelli di servizio pubblico (es. elettrodotti) ed anche quelli a carattere provvisorio, di strade e sentieri.
- d) La realizzazione di derivazioni idrauliche e di qualsiasi attività che possa modificare il deflusso superficiale e sotterraneo delle acque.
- e) L'immissione di acque provenienti da attività antropiche non trattate o da bacini esterni a quello del torrente Vallui.
- f) L'attività venatoria.
- g) Il taglio degli individui arborei ed arbustivi delle specie tutelate (come da descrizione generale), compresi gli individui giovani affermati e la distruzione o estirpazione della rinnovazione, salvo autorizzazione dell'Ente Gestore, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.
- h) L'immissione di specie della fauna superiore e inferiore e di specie vegetali, con l'eccezione nei casi di:
 - ripopolamento delle popolazioni vegetali o animali autoctoni;
 - realizzazione di opere assentite (riducendo al minimo gli effetti negativi).
- i) L'esercizio di attività sportive, di campeggio e l'accensione di fuochi. L'attività di volo libero è vietata a meno di 300 metri dal suolo della riserva.

Nella Riserva 3 "Valle del torrente Vallui" è permesso:

- a) L'accesso alle persone esclusivamente lungo i sentieri esistenti e nelle aree attrezzate. All'esterno di tali ambiti è consentito l'accesso ai proprietari e/o gestori dei fondi, al personale addetto alle lavorazioni autorizzate, solo per il periodo della durata delle stesse, ed al personale di gestione del Parco, di vigilanza, soccorso e di polizia.
- b) L'attività boschiva da parte dell'Ente Gestore e/o del Proprietario, ai sensi della L.R. 52/78 e ss.mm.ii. Non è consentito il taglio raso finalizzato alla riduzione di superficie boscata.
- c) L'attività di ricerca scientifica e archeologica.

Art. 16. DISCIPLINA DELLA RISERVA SPECIALE 4 "CASTELLO DI PIAI"

Nella Riserva 4 "Castello di Piai" è vietato:

- a) L'accesso con veicoli a motore e velocipedi, con l'eccezione:
 - dei mezzi del personale di gestione del Parco, di vigilanza, di soccorso e di polizia;
 - dei proprietari e/o gestori di terreni e attività ricadenti nella riserva;
 - del personale addetto alle lavorazioni autorizzate, solo per il periodo della durata delle stesse;
 - di altri mezzi autorizzati dall'Ente Gestore (es. per ricerca scientifica e archeologica).

- b) L'attività venatoria.
- c) Il taglio degli individui arborei ed arbustivi delle specie tutelate (come da descrizione generale), compresi gli individui giovani affermati e la distruzione o estirpazione della rinnovazione, salvo autorizzazione dell'Ente Gestore, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.
- d) L'immissione di specie della fauna superiore e inferiore e di specie vegetali, con l'eccezione nei casi di:
 - ripopolamento delle popolazioni vegetali o animali autoctoni;
 - realizzazione di opere assentite (riducendo al minimo gli effetti negativi).
- e) L'esercizio di attività sportive, di campeggio e l'accensione di fuochi. L'attività di volo libero è vietata a meno di 300 metri dal suolo della riserva.

Nella Riserva 4 "Castello di Piai" è permesso:

- a) L'accesso alle persone esclusivamente lungo i sentieri esistenti e nelle aree attrezzate. All'esterno di tali ambiti è consentito l'accesso ai proprietari dei fondi, al personale addetto alle lavorazioni autorizzate, solo per il periodo della durata delle stesse, ed al personale di gestione del Parco, di vigilanza, soccorso e di polizia.
- b) La trasformazione dello stato dei luoghi funzionale alle seguenti attività:
 - realizzazione delle opere assentite;
 - manutenzione dei manufatti esistenti;
 - scavi archeologici e di ricerca scientifica.
 L'autorizzazione ai movimenti terra è soggetta alla verifica preventiva della presenza di reperti archeologici, ai sensi della vigente normativa.
- c) La realizzazione di nuovi edifici, strutture e viabilità funzionali al Parco secondo la normativa indicata per la Z.T.O. di riferimento dal P.I. vigente e come dettagliato nelle schede AGP allegata alle presenti N.T.A..
- d) L'attività boschiva da parte dell'Ente Gestore e/o del Proprietario, ai sensi della L.R. 52/78 e ss.mm.ii. e la riduzione di superficie boscata, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, previa autorizzazione da rilasciare dall'Ente Regionale competente con le modalità previste dall'art. 15 della L.R. 52/78 e ss.mm.ii.
- e) La realizzazione, riqualificazione e manutenzione dei percorsi pedonali e carrabili, privilegiando soluzioni e materiali ecocompatibili.
- f) L'attività di ricerca scientifica e archeologica.

Art. 17. DISCIPLINA DELLA RISERVA SPECIALE 5 "FORRA DEL CAGLIERON"

Nella Riserva 5 "Forra del Caglieron" è vietato:

- a) L'accesso con veicoli a motore e velocipedi, con l'eccezione:
 - dei mezzi del personale di gestione del Parco, di vigilanza, di soccorso e di polizia;
 - dei proprietari e/o gestori di terreni e attività ricadenti nella riserva;
 - del personale addetto alle lavorazioni autorizzate, solo per il periodo della durata delle stesse;
 - di altri mezzi autorizzati dall'Ente Gestore (es. per ricerca scientifica).
- b) L'attività venatoria.
- c) Il taglio degli individui arborei ed arbustivi delle specie tutelate (come da descrizione generale), compresi gli individui giovani affermati e la distruzione o estirpazione della rinnovazione, salvo autorizzazione dell'Ente Gestore, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.
- d) L'immissione di specie della fauna superiore e inferiore e di specie vegetali è derogata nei seguenti casi:
 - per ripopolamento delle popolazioni vegetali o animali autoctoni;
 - per la realizzazione di opere assentite (riducendo al minimo gli effetti negativi).
- e) L'esercizio di attività sportive, ad eccezione del canyonig come specificato al comma seguente, il campeggio e l'accensione di fuochi. L'attività di volo libero è vietata a meno di 300 metri dal suolo della riserva.

Nella Riserva 5 "Forra del Caglieron" è permesso:

- a) L'accesso alle persone esclusivamente lungo i sentieri, le passerelle, le grotte e gli spazi all'uopo previsti. All'esterno di tali ambiti è consentito l'accesso ai proprietari dei fondi, al personale addetto alle lavorazioni autorizzate, solo per il periodo della durata delle stesse, ad altro personale autorizzato dall'Ente Gestore ed al personale di gestione del Parco, di vigilanza, soccorso e di polizia.
- b) L'attività edilizia e la trasformazione dello stato dei luoghi, per le attività necessarie a:
 - realizzare opere di sistemazione ambientale e messa in sicurezza dei versanti (ad es. sistemazione di frane, realizzazione di drenaggi superficiali, disgaggi, opere di

- sostegno ecc.) per le quali devono essere sempre preferite soluzioni dell'ingegneria naturalistica, ove possibili;
- realizzare, riqualificare, manutentare e adeguare funzionalmente la sentieristica ed i percorsi pedonali e carrabili, privilegiando soluzioni e materiali ecocompatibili;
- realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle cavità esistenti.
- c) La realizzazione di nuovi edifici, strutture e viabilità funzionali al Parco secondo la normativa indicata per la Z.T.O. di riferimento del P.I. vigente, ovvero come dettagliato nelle schede AGP allegate alle presenti N.T.A..
- d) L'attività boschiva da parte dell'Ente Gestore e/o del Proprietario, ai sensi della L.R. 52/78 e ss.mm.ii. e la riduzione di superficie boscata, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, previa autorizzazione da rilasciare dall'Ente Regionale competente con le modalità previste dall'art. 15 della L.R. 52/78 e ss.mm.ii..
- e) La realizzazione, riqualificazione e manutenzione dei percorsi pedonali e carrabili, privilegiando soluzioni e materiali ecocompatibili.
- f) Il canyoning lungo l'alveo del Torrente Caglieron dalla confluenza del Rio Piadera - Torrente Ronzon al Mulinetto del Caglieron. L'escursione potrà avvenire, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, solo con l'ausilio di guida esperta, iscritta all'Albo dei rispettivi Collegi Regionali delle Guide Alpine, con specializzazione in Canyonig.
- g) L'attività di ricerca scientifica e archeologica.

Art. 18. DISCIPLINA DELLA RISERVA SPECIALE 6 "CAVE COSTA DI FREGONA"

Nella Riserva 6 "Cave Coste di Fregona" è vietato:

- a) L'accesso con veicoli a motore e velocipedi, con l'eccezione:
 - dei mezzi del personale di gestione del Parco, di vigilanza, di soccorso e di polizia;
 - dei proprietari e/o gestori di terreni e attività ricadenti nella riserva;
 - del personale addetto alle lavorazioni autorizzate, solo per il periodo della durata delle stesse;
 - di altri mezzi autorizzati dall'Ente Gestore (es. per ricerca scientifica).
- b) L'attività venatoria.
- c) Salvo autorizzazione dell'Ente Gestore, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, il taglio degli individui arborei ed arbustivi delle specie tutelate (come da descrizione generale), compresi gli individui giovani affermati, la distruzione o estirpazione della rinnovazione e la distruzione del cotico del prato xerico.
- d) L'immissione di specie della fauna superiore e inferiore e di specie vegetali è derogata nei seguenti casi:
 - per ripopolamento delle popolazioni vegetali o animali autoctoni;
 - per la realizzazione di opere assentite (riducendo al minimo gli effetti negativi).
- e) L'esercizio di attività sportive, di campeggio e l'accensione di fuochi. L'attività di volo libero è vietata a meno di 300 metri dal suolo della riserva.

Nella Riserva 6 "Cave Costa di Fregona" è permesso:

- a) L'accesso alle persone esclusivamente lungo i sentieri esistenti e nelle aree attrezzate. All'esterno di tali ambiti è consentito l'accesso ai proprietari dei fondi, al personale addetto alle lavorazioni autorizzate, solo per il periodo della durata delle stesse, ed al personale di gestione del Parco, di vigilanza, soccorso e di polizia.
- b) L'attività edilizia e la trasformazione dello stato dei luoghi, per le attività necessarie a:
 - realizzare opere di sistemazione ambientale e messa in sicurezza dei versanti (ad es. sistemazione di frane, realizzazione di drenaggi superficiali, disgaggi, opere di sostegno ecc.) per le quali devono essere sempre preferite soluzioni dell'ingegneria naturalistica, ove possibili;
 - realizzare, riqualificare, manutentare e adeguare funzionalmente la sentieristica ed i percorsi pedonali e carrabili, privilegiando soluzioni e materiali ecocompatibili;
 - realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle cavità esistenti.
- c) La realizzazione di nuovi edifici, strutture e viabilità funzionali al Parco secondo la normativa indicata per la Z.T.O. di riferimento del P.I. vigente, ovvero come dettagliato nelle schede AGP allegate alle presenti N.T.A..
- d) L'attività boschiva da parte dell'Ente Gestore e/o del Proprietario, ai sensi della L.R. 52/78 e ss.mm.ii. e la riduzione di superficie boscata, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, previa autorizzazione da rilasciare dall'Ente Regionale competente con le modalità previste dall'art. 15 della L.R. 52/78 e ss.mm.ii.
- e) La realizzazione, riqualificazione e manutenzione dei percorsi pedonali e carrabili, privilegiando soluzioni e materiali ecocompatibili.
- f) L'attività di ricerca scientifica e archeologica.

CAPO 4 REGIME DELLE ALTRE Z.T.O. DEL PARCO E DEGLI AMBITI A GESTIONE PARTICOLARE

Art. 19. ISTITUZIONE DELLE ZONE DI DESTINAZIONE SILVO PASTORALE E AGRICOLA

Sono istituite in appositi territori, esterni alle aree di riserva, le zone di destinazione silvo-pastorale ed agricola, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 40/84.

Le zone silvo-pastorali ed agricole comprendono territori a prevalente vocazione agricola o silvo-pastorale; al loro interno si applicano norme previste per le riserve generali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/84 e dell'Art. 12 delle presenti N.T.A., salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 20. DISCIPLINA DELLE ZONE DI DESTINAZIONE SILVO PASTORALE E AGRICOLA

In deroga al regime delle riserve generali, di cui all'art. 12 della L.R. 40/84, dell'Art. 12 delle presenti N.T.A. all'interno delle zone di destinazione silvo-pastorale e agricola è consentito:

- a) L'accesso alle persone ed ai mezzi secondo la normativa vigente nelle aree esterne al Parco.
- b) La movimentazione di terra e la realizzazione di manufatti secondo le previsioni del P.I. e del P.A..
- c) L'esercizio di attività sportive e di manifestazioni storico-culturali,
- d) L'attività venatoria.
- e) L'attività agricola, zootecnica e pastorale in forma compatibile con gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica.
- f) Le utilizzazioni boschive.
- g) La realizzazione, riqualificazione e manutenzione dei percorsi pedonali e carrabili privilegiando soluzioni e materiali ecocompatibili.
- h) La realizzazione di nuovi edifici, strutture e viabilità funzionali al Parco secondo la normativa indicata per la Z.T.O. di riferimento dal P.I. vigente e come dettagliato nelle schede AGP allegate alle presenti N.T.A..
- i) Limitatamente alla zona silvo-pastorale ed agricola n. 1 l'autorizzazione ai movimenti terra è soggetta alla verifica preventiva della presenza di reperti archeologici, ai sensi della vigente normativa.

Art. 21. ISTITUZIONE DELLE ZONE DI PENETRAZIONE

Sono istituite in appositi territori non elevati a riserva e a zona a destinazione silvo-pastorale ed agricola, le zone di penetrazione, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 40/84.

Le zone di penetrazione comprendono territori che per caratteristiche ambientali non si prestano agli obiettivi di tutela e valorizzazione del Parco e che per esigenze logistiche debbano ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi per automezzi e centri di informazione a supporto del Parco e non opportunamente soddisfabili all'esterno dello stesso.

Nelle zone di penetrazione si applicano norme previste per le riserve generali, e dell'Art. 12 delle presenti N.T.A., salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 22. DISCIPLINA DELLE ZONE DI PENETRAZIONE

In deroga al regime delle riserve generali, di cui all'art. 12 della L.R. 40/84, dell'Art. 12 delle presenti N.T.A. all'interno delle zone di penetrazione è consentito:

- a) L'accesso alle persone ed ai mezzi secondo la normativa vigente nelle aree esterne al Parco.
- b) La movimentazione di terra e la realizzazione di manufatti secondo le previsioni del P.I. e del P.A..
- c) L'esercizio di attività sportive.
- d) L'attività agricola, zootecnica e pastorale in forma compatibile con gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica.
- e) Le utilizzazioni boschive secondo i criteri legati a favorire la rinnovazione naturale delle specie autoctone ed in generale alla salvaguardia degli ecosistemi.
- f) La realizzazione, riqualificazione e manutenzione dei percorsi pedonali e carrabili privilegiando soluzioni e materiali ecocompatibili.
- g) La realizzazione di nuovi edifici, strutture e viabilità funzionali al Parco secondo la normativa indicata per la Z.T.O. di riferimento dal P.I. vigente e come dettagliato nelle schede AGP allegate alle presenti N.T.A..

Art. 23. AREE A GESTIONE PARTICOLARE (AGP)

All'interno delle zone classificate ai sensi degli artt. 9, 11 e segg. della L.R. 40/1984, il presente Piano Ambientale definisce degli "Aree a Gestione Particolare" (AGP), finalizzate all'attuazione di particolari ambiti di riqualificazione quali in via esemplificativa gli accessi al parco "gate", aree a servizi, aree di interesse turistico, per servizi, etc..

Le "Aree a Gestione Particolare" (AGP), ricadono prevalentemente in aree già individuate dal P.I. come Z.T.O. Fe (aree per attrezzature funzionali al Parco "Grotte del Caglieron") e Fd (aree per parcheggio).

Le "Aree a Gestione Particolare" (AGP), individuate dal presente P.A., sono normate da specifiche schede norma, che si riportano in allegato (allegato "A") alle presenti N.T.A. e che ne costituiscono parte integrante.

Le schede AGP sono di seguito elencate:

- AGP n. 01 Area a Gestione Particolare - Parco archeologico – didattico
- AGP n. 02 Area a Gestione Particolare – Parcheggio Sonogo
- AGP n. 03 Area a Gestione Particolare – Struttura turistico ricettiva Sonogo
- AGP n. 04 Area a Gestione Particolare – Area archeologica Castello di Piaì
- AGP n. 05 Area a Gestione Particolare – Via Grotte del Caglieron
- AGP n. 06 Area a Gestione Particolare - Via Ronzon
- AGP n. 07 Area a Gestione Particolare – Osservatorio della Natura
- AGP n. 08 Area a Gestione Particolare - Borgo dello scalpellino
- AGP n. 09 Area a Gestione Particolare – Mulinetto del Caglieron
- AGP n. 10 Area a Gestione Particolare – Antico Mulino
- AGP n. 11 Area a Gestione Particolare – Breda
- AGP n. 12 Area a Gestione Particolare – Grotta FAI
- AGP n. 13 Area a Gestione Particolare – Centro visite Grotta FAI
- AGP n. 14 Area a Gestione Particolare - Grotta delle Colonne
- AGP n. 15 Area a Gestione Particolare - Costa di Fregona

Per gli ambiti delle AGP, che ricadono nelle Z.T.O. Fe (aree per attrezzature funzionali al Parco "Grotte del Caglieron") e Fd (aree per parcheggio), si applica l'art. 62bis delle N.T.O. del P.I. Variante n. 2.

Per l'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute all'interno delle AGP da parte di soggetti privati e/o pubblico/privati, si applica l'art. 29 delle presenti N.T.A..

TITOLO 3. GESTIONE DEL PARCO

CAPO 1 FIGURE PREPOSTE ALLA GESTIONE DEL PARCO

Art. 24. SOGGETTO DEPUTATO ALLA GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO

L'Ente Gestore può gestire direttamente il Parco mediante personale proprio o individuare, tramite gara pubblica, uno o più soggetti privati ai quali delegare la gestione ordinaria delle attività del Parco mediante la stipula di apposita convenzione.

I soggetti privati delegati alla gestione ordinaria devono possedere i requisiti richiesti per l'attività affidata (ristorazione, trasporto, ricerca scientifica ecc.).

La convenzione definisce la durata della gestione, le modalità di rinnovo, il valore economico della concessione e le modalità di utilizzo degli spazi e degli edifici pubblici.

L'Ente Gestore può imporre e definire tariffe per l'accesso ad alcune aree del Parco, per la regolamentazione della sosta nei parcheggi e per l'utilizzo delle strutture o degli spazi pubblici o di pubblico interesse.

Art. 25. GESTIONE MEDIANTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE PARCO

Il Comune di Fregona, in qualità di Ente istitutore, è il gestore del Parco e può agire direttamente o mediante l'istituzione di un apposito Ente Parco anche con il coinvolgimento di vari soggetti pubblici o privati interessati alle attività di tutela ambientale e di promozione e valorizzazione del territorio.

L'Ente Parco avrà natura giuridica di consorzio ed in particolare in fase di istituzione dovranno essere indicate:

- a) le modalità di partecipazione dei singoli soggetti coinvolti;

b) le funzioni ed il ruolo di ciascun soggetto.

L'Ente Gestore (ovvero il Comune di Fregona o l'Ente Parco se istituito) può emanare apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 40/84, disciplinante le attività di gestione ed il coordinamento dei vari soggetti eventualmente coinvolti nella conduzione del Parco.

Art. 26. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

L'Ente Gestore si avvale del Comitato Tecnico Scientifico con funzione consultive, il cui parere è obbligatorio su:

- a) La redazione del Programma di Attuazione biennale;
- b) Nei casi esplicitamente previsti dalle presenti N.T.A.;
- c) In qualsiasi altro provvedimento rilevante per il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e ricerca scientifica.

Le funzioni, la durata in carica ed il numero dei membri del Comitato Tecnico Scientifico, sono stabilite da un apposito regolamento da emanarsi da parte dell'Ente Gestore entro i primi sei mesi dall'istituzione del Parco. Il regolamento può definire anche la corresponsione al Comitato Tecnico Scientifico di eventuali gettoni o emolumenti.

Per la composizione del Comitato Tecnico Scientifico sono richieste figure professionali con comprovata esperienza nel campo ambientale, geologico e/o geomorfologico ed archeologico e/o paesaggistico.

Per quanto non specificato nelle presenti norme, il Comitato Tecnico Scientifico ha le funzioni attribuite dalla L.R. 40/84 ed in generale fornisce consulenze all'Ente Gestore e formula pareri scritti quando richiesto o nei casi previsti dalle presenti norme.

Art. 27. RAPPORTO TRA ENTE GESTORE E PRIVATI PROPRIETARI

I privati proprietari dei terreni ricadenti nel Parco possono svolgere in essi tutte le attività consentite dalla normativa urbanistica vigente nelle specifiche Z.T.O. del P.I., con le limitazioni o restrizioni derivanti dalle presenti norme per Z.T.O. del Parco in cui ricadono i terreni.

Rispetto ai terreni ricadenti in proprietà privata l'Ente Gestore può:

- a) esercitare sul privato proprietario azioni di indirizzo, anche mediante l'erogazione di appositi contributi, finalizzate alla gestione del territorio in armonia con le finalità del Parco e della Z.T.O. del Parco in cui gli stessi terreni ricadono;
- b) agire direttamente sui terreni dei privati proprietari nel caso di azioni necessarie alla tutela della pubblica incolumità o di attività di straordinaria importanza per la tutela della biodiversità e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del Parco.

Le azioni di cui al comma precedente, lettera b) possono essere condotte dall'Ente Gestore, previa consultazione del soggetto proprietario e sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

CAPO 2 ATTUAZIONE DEL P.A.

Art. 28. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO AMBIENTALE

L'Ente Gestore, in relazione alle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, attua il P.A. mediante l'ausilio del Comitato Tecnico Scientifico, istituito come indicato all'Art. 26, attraverso la redazione di un Programma di Attuazione di durata biennale, redatto con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 25 della L.R. 40/84.

Nella redazione del Programma di Attuazione l'Ente Gestore potrà avvalersi anche di apposite misure di aiuto derivanti da contributi regionali, nazionali, europei o derivanti da altri soggetti pubblici e privati cointeressati alla gestione del Parco o all'attuazione del P.A..

L'Ente Gestore del Parco realizza gli interventi previsti dal Programma di Attuazione direttamente, ovvero concertando e promuovendo l'attuazione congiuntamente ad altri soggetti pubblici e/o privati, cointeressati alla gestione del Parco o all'attuazione del P.A.

Il Programma di Attuazione biennale potrà individuare quali opere ed interventi vadano realizzati attraverso gli accordi di programma di cui all'ex art. 6 della L.R. 11/2004 e al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 40/84 l'Ente Gestore può emanare regolamenti nel rispetto delle norme della stessa L.R. 40/84 e delle presenti N.T.A.

L'Ente Gestore del Parco, potrà erogare contributi a soggetti pubblici o privati finalizzati alla realizzazione di opere funzionali alla realizzazione e gestione del Parco, ed ogni altra attività di attuazione del P.A.

Art. 29. GESTIONE DEGLI ASPETTI URBANISTICI

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/1984 il P.A. definisce l'ambito territoriale del "Parco Grotte del Caglieron". All'interno del Parco il quadro di riferimento urbanistico, prescrittivo e di indirizzo è definito dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Dal punto di vista urbanistico le attività possibili all'interno del Parco sono definite a seconda della ripartizione in riserve e zone. Se non diversamente specificato, all'interno del Parco valgono le norme approvate nel P.I.; eventuali ulteriori restrizioni derivano dalle necessità di tutela ambientale, in linea con gli obiettivi del Parco e sono dettate a seconda delle peculiarità e delle finalità istitutive delle riserve e delle zone.

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione prevalgono sull'interpretazione dei diversi elaborati grafici del P.A.; nei casi di difformità fra gli elaborati grafici del P.A. rispetto agli strumenti urbanistici in vigore, prevalgono le indicazioni delle tavole con previsioni di maggior dettaglio allegate al P.A.

Per una migliore gestione funzionale di alcune aree interne al Parco, sono state individuate le Aree a Gestione Particolare (AGP), per ciascuna delle quali sono state realizzate una o più schede di dettaglio, allegate alle presenti N.T.A., e contenenti rappresentazioni grafiche d'ambito, con le principali norme definite dal P.I.. Le schede di progetto sono articolate in una parte indicativa di indirizzo a carattere generale, riportanti indicazioni progettuali non vincolanti, per le quali sono necessari successivi approfondimenti progettuali e una parte normativo-prescrittiva.

Le previsioni urbanistiche di pubblico interesse, riportate nelle AGP, ricadenti nelle zone Fe e Fd individuate dal P.I., possono essere acquisite, trasformate e gestite ai sensi dell'art. 62bis, comma 6 delle N.T.O. del P.I.. Nei casi in cui le aree non vengano cedute al Comune e/o ad altro soggetto pubblico e/o con finalità pubbliche, sulle stesse dovrà essere costituito un vincolo di destinazione d'uso pubblico.

Le aree di pubblico interesse, riportate nelle AGP e ricadenti nelle zone Fe e Fd individuate dal P.I., sono state censite all'allegato al P.A. "All. 4.1 Individuazione catastale delle aree con previsioni d'uso pubblico".

L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, relativo alle Z.T.O. Fe e Fd potrà essere costituita ai sensi dell'art. 62bis, comma 6 delle N.T.O. del P.I..

Gli interventi in attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nelle schede AGP e degli obiettivi del P.A., anche se non direttamente previsti dal Programma di Attuazione, potranno essere realizzati da soggetti privati e/o pubblico/privati, previa convenzione con l'Ente Gestore del Parco. La convenzione presentata dal soggetto proponente (in possesso di un diritto reale sull'area oggetto di intervento) regolerà le modalità e forme di attuazione dell'intervento, descriverà le opere di urbanizzazione e/o le opere complementari che saranno cedute all'Ente Gestore del Parco, dimostrando l'utilità ambientale ed economica dell'intervento.

Per la realizzazione delle previsioni urbanistiche riportate nelle Aree a Gestione Particolare (AGP) sono applicabili gli strumenti perequativi introdotti dallo strumento urbanistico vigente ai sensi della L.R.11/2004 (compensazione e credito edilizio).

In ogni caso non si potrà aumentare la volumetria già prevista per le singole Aree a Gestione Particolare (AGP), ad esclusione degli ambiti delle AGP ricadenti in zona agricola E1, in applicazione dell'art. 32 del P.I..

Art. 30. GESTIONE DEGLI ASPETTI ARCHEOLOGICI

Oltre che a quanto previsto dalla normativa in materia, l'attività di ricerca archeologica nel territorio del Parco è concordata con l'Ente Gestore, sentito il Comitato Tecnico Scientifico,

ed a seguito dell'esame di una relazione archeologica redatta da personale qualificato, che giustifichi la collocazione e la dimensione dello scavo e dia sufficienti informazioni circa gli aspetti logistici.

Art. 31. ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DIDATTICA E TURISTICA

L'accesso per la fruizione didattica e turistica a tutte le Z.T.O. del Parco è permesso nelle apposite aree e lungo i percorsi cartografati e segnalati in loco. Nelle riserve tale accesso è regolato in forma differenziata come definito dalle presenti N.T.A.

La realizzazione delle aree e delle strutture di servizio alla fruizione del Parco è possibile nelle aree all'uopo individuate dal P.I. vigente e da P.A..

Art. 32. COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

L'Ente Gestore si attiverà per snellire le procedure amministrative, coordinare l'esercizio delle competenze delle amministrazioni pubbliche e facilitare i rapporti con i soggetti pubblico o privati interessati dalla realizzazione del Parco.

TITOLO 4. ATTIVITÀ NEL PARCO

CAPO 1 ATTIVITÀ EDILIZIE

SEZ. 1 ATTIVITÀ EDILIZIE - REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUFATTI

Art. 33. ATTIVITÀ EDILIZIE CONSENTITE

Le attività edilizie all'interno del Parco sono permesse nei limiti della normativa del P.I. vigente e delle norme contenute negli articoli del presente Capo.

Sugli edifici, manufatti e strutture esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono sempre ammesse le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ampliamento, ai sensi del D.P.R. 380/2001, ove consentiti dalla normativa.

La nuova edificazione di edifici e strutture è vietata al di fuori di quanto individuato nelle AGP e nelle seguenti disposizioni dall'Art. 34 all'Art. 44.

Le attività edilizie assentite all'interno del Parco non sono subordinate all'acquisizione di ulteriori pareri da parte dell'Ente Gestore. Ai sensi dell'art. 27 comma 6 della L.R. 40/84, non si applica pertanto quanto previsto all'art. 18 della citata Legge.

Art. 34. EDIFICI E MANUFATTI STORICI E DI RILEVANZA ARCHITETTONICA

Gli edifici storici di rilevanza architettonica e paesaggistica sono individuati nella tavola del P.A. denominata TAV. 2.2 "Carta del patrimonio naturalistico - antropico", ovvero negli strumenti urbanistici vigenti. Sono manufatti di rilevanza storica e architettonica i piccoli manufatti anche rurali di valore storico, culturale, paesaggistico e testimoniale, ancorché non cartografati.

Per gli edifici individuati cartograficamente sono ammessi esclusivamente gli interventi derivanti dalle indicazioni contenute nelle schede del zone AGP allegate alle presenti N.T.A. e dai gradi di protezione previsti dal P.I..

Per i manufatti di rilevanza storico, culturale e testimoniale del Parco, non cartografati, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Art. 35. ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE - GROTTA

Il sistema delle cavità naturali e artificiali (nell'insieme detto anche "grotte"), presenti all'interno del Parco, è individuato e censito negli allegati TAV. 2.2 "Carta del patrimonio naturalistico-antropico" e TAV. 2.3 "Censimento cavità naturali e artificiali".

Le grotte attualmente fruite da percorsi turistici, eventi, manifestazioni ed attività, sono quelle di seguito individuate con la sigla: F01 Grotta dei Breda; F03 Grotta ponte naturale; F04 Grotta piccola; F05 Grotta delle concrezioni; F06 Grotta di S. Lucio; F08 Grotta di S.

Barbara; F19 Grotta alla Madonna. All'interno di tali grotte sono assentite le attività e le destinazioni d'uso in essere, gli interventi di messa in sicurezza e fruizione, la realizzazione degli impianti tecnologici e la posa in opera di pannelli informativi.

Nelle cavità individuate all'interno delle Aree a Gestione Particolare (AGP), allegate alle presenti N.T.A., l'attività edilizia assentita è normata dalle schede delle AGP.

Nelle grotte non ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, non è consentita alcuna trasformazione ad esclusione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza, con finalità di conservazione.

Art. 36. OPERE IDRAULICHE LUNGO I CORSI D'ACQUA

Il reticolo idrografico principale del Parco è costituito dai seguenti corsi d'acqua: Torrente Piadera, Rio Ronzon, Torrente Caglieron, Torrente Vallui, Torrente Carron.

Sul reticolo idrografico principale e secondario sono sempre consentiti gli interventi di regimazione e manutenzione rivolti alla ricostruzione o al restauro dei caratteri naturali originari, favorendo i processi di riequilibrio e di autodepurazione. Le opere di regimazione e difesa idraulica, dovranno comunque sottostare alle norme delle Z.T.O. del Parco.

Sul reticolo idrografico principale le tecniche di intervento devono essere riconducibili in via prioritaria a quelle tradizionali o dell'ingegneria naturalistica. Nel caso non sia possibile l'utilizzo delle tecniche sopracitate, l'utilizzo di opere speciali e/o tradizionali (calcestruzzo armato, opere speciali, etc.) sarà consentito purché le opere siano opportunamente inserite nel contesto ambientale.

Sul reticolo idrografico minore le tecniche di intervento devono essere riconducibili in via esclusiva a quelle tradizionali o dell'ingegneria naturalistica.

Art. 37. PUNTI PANORAMICI, AREE PIC-NIC E DI SOSTA PEDONALE

I punti panoramici, le aree pic-nic e le aree di sosta pedonale sono individuati all'interno delle schede norma delle "Aree a Gestione Particolare" (AGP), allagate alle presenti N.T.A..

In deroga alle norme delle Z.T.O. del Parco, al fine di valorizzare i punti di elevata valenza paesaggistica – percettiva, è consentita, limitatamente alle pertinenze del punto panoramico, la riduzione di superficie boscata, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 52/1978.

La realizzazione delle aree pic-nic e delle aree di sosta pedonale, all'interno del Parco dovrà essere preventivamente approvata dall'Ente Gestore; le strutture dovranno essere uniformate e coordinate sulla base di modelli tipo.

I materiali delle strutture dei punti panoramici, delle aree pic-nic e delle aree di sosta pedonale dovranno essere legno, acciaio, legno-acciaio o acciaio Corten.

Art. 38. CARTELLONISTICA E SEGNALETICA DEL PARCO

La segnaletica e la cartellonistica all'interno del Parco dovrà essere preventivamente approvata dall'Ente Gestore e sarà uniformata e coordinata sulla base dei modelli tipo di cui all'Allegato B alle presenti norme.

I materiali di supporto della cartellonistica e segnaletica saranno in legno, acciaio, legno-acciaio o acciaio Corten.

La posa di cartelli pubblicitari, stradali, cartelli indicatori è ammessa nei limiti del NCdS.

Art. 39. RECINZIONI

Fatto salvo quanto disposto dalle allegare schede AGP e da quanto specificato ai commi seguenti, è vietata la realizzazione di qualsiasi recinzione.

È ammessa nei limiti individuati dalle Z.T.O. del Parco la realizzazione di recinzioni a semplice steccato, a siepe o in rete metallica esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall'Art. 44 della L.R. 11/2004 e s.m.i., per documentate ed inderogabili esigenze agricolo-produttive legate alla gestione degli allevamenti ovvero alla protezione delle colture legnose agrarie e orticole.

Tali recinzioni dovranno:

a) essere dimensionate in virtù dell'effettiva attività esercitata;

b) garantire la libera circolazione di mezzi e/o persone lungo le strade interpoderali e sentieri;

c) essere rimosse al termine del pascolo o di coltivazione del terreno agricolo nel rispetto della legislazione, della pianificazione sovraordinata e di settore per i beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alle norme del P.I. vigente.

È ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle recinzioni esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Art. 40. IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE

Si definiscono impianti e reti tecnologiche tutti i manufatti tecnologici, posizionati in aereo o interrati, di servizio quali ed esempio gli impianti di illuminazione, le reti acquedottistiche e fognarie, le reti di distribuzione del gas, etc., comprensivi dei volumi e degli apparati tecnici necessari al loro funzionamento e gestione.

I nuovi impianti e le reti tecnologiche dovranno essere realizzati interrati ove tecnicamente possibile, ed in ogni caso dovranno essere perseguite soluzioni idonee per un loro corretto inserimento ambientale e paesaggistico, adottando scelte progettuali e materiali finalizzati alla mitigazione dell'impatto visivo.

La rete di illuminazione pubblica di nuova realizzazione dovrà adottare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e di modulare l'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi. I sistemi di illuminazione dovranno essere rispondenti ai seguenti criteri:

- flusso luminoso regolabile;
- bassa dispersione;
- lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale del UV ridotta o nulla).

Tali accorgimenti dovranno essere adottati in particolare modo a tutela delle popolazioni di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri.

SEZ. 2 VIABILITÀ ED ACCESSI AL PARCO

Art. 41. VIABILITÀ PRINCIPALE DEL PARCO

L'individuazione planimetrica della viabilità primaria e locale è riportata nell'allegato grafico del P.A., TAV. 3.2 "Sistema degli accessi e di fruizione del Parco".

Con riferimento alla classificazione delle strade definita dall'Art. 2 del NCdS, la viabilità primaria e locale che interessa il Parco, è di seguito elencata:

- strada extraurbana secondaria categoria C, strada provinciale S.P. 151 Pedemontana del Cansiglio;
- strada locale categoria F, Via Borgo Ciser;
- strada locale categoria F, Via Ronzon.

Sulla viabilità primaria e locale all'interno del Parco, sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi per l'adeguamento funzionale e di miglioramento della sicurezza stradale (allargamenti delle sedi viarie, asfaltatura, realizzazione di marciapiedi, passerelle, muri di contenimento, etc.). Quanto sopra dovrà essere realizzato ai sensi del NCdS.

Per la realizzazione, la modifica o l'adeguamento funzionale della viabilità dovrà essere garantita la permeabilità al passaggio delle specie della fauna. Nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, si dovrà provvedere ad individuare i siti riproduttivi della fauna, le aree di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quella di residenza estiva, rispetto alle quali porre in essere le seguenti indicazioni:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superficie lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al disotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione

di sottopassi faunistici (ecodotti di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm. di lato e altezza minima di 50 cm. (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm.), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'uno per cento in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 m.;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti.

La realizzazione o la sostituzione delle barriere stradali è ammessa ai sensi del NCdS mediante l'impiego di barriere in legno-acciaio e/o in acciaio Corten.

All'interno dell'ambito del Parco, relativamente alle fasce di rispetto stradale, si applica quanto previsto all'Art. 50 – Distanze dalle strade delle N.T.O. del Piano degli Interventi.

Art. 42. VIABILITÀ MINORE INTERNA AL PARCO

La viabilità minore, all'interno del Parco è costituita da: piste carrabili sterrate, mulattiere e sentieri pedonali.

L'individuazione planimetrica della viabilità minore interna al Parco è riportata nell'allegato grafico del P.A. TAV. 3.2 "Sistema degli accessi e di fruizione del Parco".

Nei limiti individuati dalle Z.T.O. del Parco è ammessa la realizzazione di nuova viabilità minore, avente larghezza massima di m. 2,50 oltre alle banchine e fossi di guardia e le caratteristiche tecniche specificate al seguente comma.

Nei limiti individuati dalle Z.T.O. del Parco, sulla viabilità minore già esistente sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, la riqualificazione, gli interventi per l'adeguamento funzionale e di miglioramento della sicurezza (piccoli allargamenti della carreggiata fino ad una larghezza di m. 2,50 oltre alle banchine e fossi di guardia, adeguamento e depolverizzazione dei tratti pendenti, realizzazione di passerelle, muri di contenimento, opere d'arte di sostegno, scale, parapetti, etc.).

Per la realizzazione delle opere d'arte sulla viabilità minore dovrà essere curato l'inserimento nel contesto paesaggistico locale; ove possibile dovrà essere privilegiato l'uso della pietra locale e del legno. Eventuali opere strutturali in calcestruzzo andranno opportunamente rivestite e inserite nel contesto paesaggistico locale.

Le "Aree a Gestione Particolare" (AGP), individuano specifici percorsi pedonali e carrabili esistenti e di progetto. Detti percorsi hanno una valenza interna allo specifico ambito della AGP.

Art. 43. PARCHEGGI

Le aree sosta e parcheggio dei veicoli sono localizzate nelle zone di penetrazione, così come definite dalle Z.T.O. del Parco. La realizzazione di nuove aree a parcheggio è possibile in prossimità della viabilità principale.

Per la realizzazione delle opere d'arte e della pavimentazione sui parcheggi, dovrà essere curato l'inserimento nel contesto paesaggistico locale; ove possibile per la realizzazione delle opere d'arte, dovrà essere privilegiato l'uso della pietra locale e del legno. Eventuali opere strutturali in calcestruzzo andranno opportunamente rivestite e inserite nel contesto paesaggistico locale.

Art. 44. ACCESSI AL PARCO "GATE"

Gli accessi al Parco, altrimenti denominati "gate", sono strutture di servizio finalizzate all'attività di fruizione turistica, alla gestione della didattica e della ricerca e divulgazione scientifica. Dette strutture contengono i servizi al turista e promuovono la fruizione sostenibile e consapevole del Parco.

Gli accessi al Parco denominati anche "gate" sono individuati nell'allegato TAV. 3.2 "Sistema degli accessi e di fruizione del Parco".

Tutti gli accessi al Parco interni al perimetro dello stesso, ricadono nelle Zone di Penetrazione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 40/84. Il P.A. individua i seguenti punti di accesso al Parco di seguito elencati:

- Gate 1 P.zza Maronese;
- Gate 2 Piai;
- Gate 3 Sonogo;
- Gate 4 Via Grotte del Caglieron;
- Gate 5 Via Ronzon;
- Gate 6 Breda;
- Gate 7 Colors.

La realizzazione degli accessi "gate", che ricadono all'interno del Parco è normata dalle alleghe schede AGP n. 01, 05, 06, 11 (nelle quali sono anche riportate le indicazioni di carattere progettuale e di indirizzo) e dalle previsioni urbanistiche del Piano degli Interventi (P.I. vigente).

I "gate" esterni all'ambito del Parco potranno essere realizzati attraverso le previsioni urbanistiche del Piano degli Interventi (P.I. vigente).

Per la realizzazione delle opere e delle strutture, dovrà essere curato l'inserimento nel contesto paesaggistico locale; ove possibile dovrà essere privilegiato l'uso della pietra locale e del legno. Eventuali opere strutturali in calcestruzzo andranno opportunamente rivestite e inserite nel contesto paesaggistico locale.

Art. 45. REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI CON VEICOLI A MOTORE E VELOCIPEDI

Fatti salvi i divieti di accesso ai veicoli a motore e velocipedi, disposti dalle presenti N.T.A., l'Ente Gestore può disporre ulteriori limitazioni permanenti o temporanee alla circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi in tutto il territorio del Parco.

CAPO 2 ATTIVITÀ AGRICOLE, SILVO-PASTORALI E DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA

Art. 46. ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E PASTORALI NEL PARCO

Ai fini della tutela ambientale del Parco, nelle aree in cui l'attività agricola e pastorale sono consentite ai sensi delle presenti N.T.A., resta comunque il divieto dell'esercizio delle seguenti pratiche:

- a) distribuzione di concimazioni azotate;
- b) produzione agricola con metodi intensivi ed in serra.

L'impiego di pesticidi ed antiparassitari è regolamentato ai sensi del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, articolo 15 e ss.mm.ii.

Art. 47. CONFERIMENTO DEL LOGO DEL PARCO PER PRODOTTI DEL TERRITORIO

Nel Parco sono favorite le produzioni agricole da realizzarsi con il metodo "biologico" e le produzioni della tradizione (ad es. cultivar di frutta, formaggi, produzioni viticole tradizionali, etc.).

L'Ente Gestore può conferire il logo del Parco alle produzioni agricole meritevoli per qualità e osservanza delle migliori pratiche agronomiche e/o compatibili con il rispetto ambientale.

Art. 48. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BOSCHIVA NEL PARCO

Fatte salve le limitazioni alla pratica dell'attività boschiva contenute nelle presenti N.T.A., sono ammesse le pratiche selvicolturali di utilizzazione boschiva secondo i criteri legati a favorire la rinnovazione naturale delle specie autoctone ed in generale alla salvaguardia degli ecosistemi.

Ove non dichiaratamente espresso nelle presenti N.T.A., per le utilizzazioni boschive valgono le norme vigenti nelle aree esterne al Parco.

CAPO 3 ATTIVITÀ DI CACCIA E PESCA

Art. 49. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NEL PARCO

Salvo quanto diversamente disposto nelle presenti N.T.A., l'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Parco è permesso, secondo le norme vigenti.

Art. 50. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ALIEUTICA NEL PARCO

Nell'intero territorio del Parco vige il divieto di pesca e di cattura di elementi della fauna acquatica.

Deroghe al comma precedente sono concesse dall'Ente Gestore per ragioni di:

- a) ricerca scientifica;
- b) eradicazione di elementi alloctoni o dannosi nel contesto della conservazione dell'equilibrio ecologico.
- c) pubblica sicurezza ed incolumità.

Le deroghe di cui al comma precedente sono concesse dall'Ente Gestore previo parere vincolante del Comitato Tecnico Scientifico.

CAPO 4 ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 51. REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

L'attività di ricerca scientifica è consentita in tutte le Z.T.O. del Parco con i limiti e le tutele imposte dal presente articolo.

Al fine di svolgere le attività di ricerca, gli Enti ed i singoli ricercatori comunicano all'Ente Gestore il programma di ricerca, i luoghi ed i tempi dell'attività, illustrando le operazioni che potrebbero incidere sull'assetto ambientale.

L'Ente Gestore approva il programma di cui al comma precedente previo parere vincolante del Comitato Tecnico Scientifico.

L'attività di ricerca scientifica esercitata all'interno del Parco può interessare anche aree limitrofe, sempreché aventi importanza dimostrata ai fini del buon esito della ricerca scientifica promossa.

Art. 52. SOSTEGNO ALL' ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

L'Ente Gestore può partecipare direttamente o sostenere l'attività di ricerca scientifica di soggetti terzi nelle aree interne al Parco, anche previa acquisizione di specifici contributi.

L'attività di ricerca scientifica nel Parco può essere incentivata dall'Ente Gestore anche mediante l'elargizione di contributi all'uopo predisposti.

TITOLO 5. TUTELA AMBIENTALE ED ARCHEOLOGICA

CAPO 1 TUTELA DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI SPECIE

Art. 53. DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA DEL PARCO

Costituiscono habitat naturali e seminaturali per le specie della flora e della fauna tutte le superfici a tale scopo individuate nell'elaborato grafico TAV. 2.5 "Carta degli habitat".

Gli habitat del Parco nel loro insieme costituiscono le "aree centrali" ed i "corridoi ecologici" della rete ecologica del Parco; è obiettivo del Parco ridurre tutte le interruzioni della rete ecologica individuate all'interno del perimetro dello stesso in relazione alle specie di maggiore importanza conservazionistica e biogeografica.

Art. 54. AZIONI DI TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI

Qualsiasi intervento ammesso dalle presenti N.T.A. ed occupante in tutto o in parte una superficie di habitat naturale o seminaturale deve prevedere misure mitigative atte a preservare l'efficienza della rete ecologica locale. L'Ente Gestore sovrintende alla effettiva applicazione della norma, eventualmente negando la realizzazione dell'opera, qualora ritenuta contraria agli obiettivi di conservazione della rete ecologica, ovvero prescrivendo modifiche finalizzate al mantenimento dell'efficienza della stessa rete ecologica.

Su tutte le superfici interne al Parco, qualora sia necessario l'impianto di specie vegetali per qualsiasi finalità, si dovrà impiegare esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone).

CAPO 2 TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Art. 55. AZIONI GENERALI DI TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Il Parco tutela tutti gli habitat delle specie della fauna selvatica autoctona non invasiva armonizzando tutti gli interventi ammessi sul territorio al fine di implementare e/o garantire il mantenimento di uno stato soddisfacente degli habitat delle specie di cui all'elenco riportato nella Relazione Illustrativa e della rete ecologica come sopra definita.

L'Ente Gestore, con appositi programmi di tutela, può disporre linee guida operative per particolari settori delle attività antropiche o per particolari elementi della flora e della fauna, al fine di tutelare e garantire uno stato soddisfacente di conservazione delle popolazioni presenti nel Parco.

Con apposito provvedimento l'Ente Gestore potrà emanare un elenco delle specie della flora e della fauna che per le loro caratteristiche sono degne di maggiore tutela nell'ambito del territorio del Parco e nelle aree immediatamente limitrofe, definendo per queste ultime il buffer di azione.

L'Ente Gestore, in armonia con gli Enti preposti alla gestione del territorio ed alla tutela ambientale, può predisporre all'interno del territorio del Parco eventuali piani di tutela delle specie importanti dal punto di vista conservazionistico e biogeografico e piani di contenimento delle popolazioni delle specie invasive.

Art. 56. TUTELA DELLA FAUNA MINORE

Nell'intero territorio del Parco vige il divieto di uccisione o cattura di elementi dell'erpeto fauna e della fauna invertebrata di cui all'elenco riportato nella Relazione Illustrativa.

È fatto divieto assoluto di cattura delle specie di crostacei dei generi *Austropotamobius* e *Niphargus*.

Deroghe motivate ai commi precedenti possono essere concesse dall'Ente Gestore previo parere vincolante del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 57. TUTELA DELLA FLORA AUTOCTONA E SPONTANEA

Nell'intero territorio del Parco vige il divieto di raccolta e distruzione di elementi della flora autoctona e spontanea.

Deroghe al comma precedente sono concesse dall'Ente Gestore con parere vincolante del Comitato Tecnico Scientifico per ragioni di:

- a) ricerca scientifica;
- b) eradicazione di elementi dannosi nel contesto della conservazione dell'equilibrio ecologico;
- c) pubblica sicurezza ed incolumità;
- d) realizzazione di opere edilizie o di sistemazione ambientale assentite (riducendo al minimo gli effetti negativi);
- e) recupero degli aspetti paesaggistici storici o di pregio e punti panoramici;
- f) realizzazione di scavi archeologici.

L'eradicazione degli elementi della flora alloctona è sempre permessa nel rispetto della normativa vigente. Si definisce alloctona qualunque specie rilasciata sul territorio a causa dell'azione intenzionale o accidentale dell'uomo, e proveniente da aree diverse da quelle in cui si è originata ed è coevoluta. Sono considerati alloctoni anche elementi appartenenti alla flora regionale, ma originari di fasce fitoclimatiche diverse, che pur rinnovandosi, non sono in grado di superare lo stadio di plantula e di affermarsi spontaneamente nel territorio del Parco.

CAPO 3 ALTRI AMBITI DI TUTELA

- Art. 58. TUTELA DEL GEOSITO DELLA FORRA DEL CAGLIERON**
All'interno della forra e delle grotte vige il divieto di danneggiamento, alterazione, imbrattamento e asporto di materiali lapidei, di rocce e concrezioni.
- Art. 59. TUTELA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE**
All'interno del Parco vige il divieto di danneggiamento, alterazione, imbrattamento e asporto di materiali lapidei, ceramiche e reperti archeologici in generale, delle aree archeologiche e dell'archeologia industriale.

TITOLO 6. NORME FINALI

- Art. 60. VALIDITA' ED EFFICACIA DEL PIANO AMBIENTALE**
Ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1984 e dell'art. 19 comma 1 lettera e) della L.R. 11/2004 ai fini del procedimento di adozione, deposito, pubblicazione e approvazione, il P.A. è assimilato ad un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa pubblica.
- Art. 61. VARIANTI AL PIANO AMBIENTALE**
L'Ente Gestore potrà proporre e/o redigere apposite varianti alla normativa ed alla zonizzazione del P.A. purché non in contrasto con le finalità del Parco.
- Il P.A. dovrà essere comunque adeguato ai sensi del comma precedente, qualora intervenisse una variante degli strumenti urbanistici sovraordinati che contrasti con la normativa dello stesso P.A. Non necessita di variante al P.A. l'introduzione di una variante urbanistica che si conformi alle previsioni dello stesso P.A.
- La redazione di varianti al P.A. segue l'iter previsto dalla L.R.40/1984 e dalla L.R. 11/2004.
- Non costituisce variante al P.A. la ridenominazione delle Grotte che non preveda anche la modifica del codice di censimento "FXX".
- Art. 62. VIGILANZA E SANZIONI**
La vigilanza sul rispetto delle normative vigenti, delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, e/o di un eventuale Regolamento del Parco è a carico dell'Ente Gestore.
- L'Ente Gestore vigila con proprio personale o, previo convenzionamento, mediante personale qualificato di altri enti (Consorzio Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Carabinieri, etc.), sull'applicazione delle presenti norme e di ogni altra disposizione vigente e conseguente.
- L'Ente Gestore fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni e redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.
- Art. 63. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**
Il primo Programma Biennale di Intervento è ricompreso nel Programma Finanziario del presente Piano Ambientale e per il primo biennio l'eventuale assegnazione di incentivi avverrà mediante bando pubblico, in relazione alle disponibilità finanziarie e alle priorità d'intervento definite dal Programma Finanziario.
- Dalla data di adozione del P.A. e fino alla sua entrata in vigore, si applicano le normali misure di salvaguardia.
- Per quanto non normato dalle presenti N.T.A. si rinvia alle N.T.O. del P.I..
- Art. 64. ALLEGATI ALLE N.T.A.**
Costituiscono parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione i seguenti Allegati:
- All. A - Schede normative per gli Ambiti a Gestione Particolare (AGP).
All. B - Progetto tipo della segnaletica e pannelli informativi.
All. C - Logo del Parco.

ELENCO ABBREVIAZIONI

AGP	Aree a Gestione Particolare
Art.	Articolo
Artt.	Articoli
D.G.R.	Delibera Giunta Regionale Veneto
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
L.	Legge nazionale
L.R.	Legge Regionale
NCdS	Nuovo Codice della Strada
N.T.A.	Norme Tecniche di Attuazione
N.T.O.	Norme Tecniche Operative
P.A.	Piano Ambientale
P.A.T.	Piano Assetto del Territorio
P.I.	Piano degli Interventi
R.E.C.	Regolamento Edilizio Comunale
ss.mm.ii.	successive modifiche e integrazioni
TAV.	Tavola
TAVV.	Tavole
Z.T.O.	Zone Territoriali Omogenee